

MICHELE FARAGUNA (TRIESTE)

ORALITÀ E SCRITTURA NELLA PRASSI GIUDIZIARIA ATENIESE TRA V E IV SEC. A.C.

Se è vero che il processo venne, nel mondo greco, sin dalle origini concepito come un *veikos*, una “contesa” (Hom. *Il.* 18,497; *Od.* 12,440; Hes. *Op.* 30 e 35)¹, e che negli studi moderni sul diritto attico si è sottolineato come ancora in tutto il IV sec. a.C. esso continuasse a presentarsi, nella sua struttura formale, come un *agòn logos*, in altri termini un “agone verbale” tra i due contendenti, il ruolo della scrittura nella prassi giudiziaria di Atene non sempre ha ricevuto la dovuta attenzione ed è stato per lo più considerato trascurabile e marginale². La dimensione dell’oralità che, come un filo conduttore, avrebbe caratterizzato il processo nelle *poleis* greche da Omero alla fine dell’età classica, è stata anzi recentemente assunta, in un saggio ricco di spunti e di interessanti stimoli, da Michael Gagarin come uno degli elementi che, sul piano procedurale (ma non sostanziale), consentirebbero di parlare di una “unità” del diritto greco³.

In effetti, nell’età degli oratori la forma del processo attico era quella di una lizza oratoria, una gara di parole e discorsi in cui i due *antidikoi* uno dopo l’altro presentavano in un’orazione di lunghezza prestabilita i propri argomenti e le proprie ragioni ai giudici (da 201 fino a 1501 e più, secondo l’importanza del processo⁴), i quali, dopo avere ascoltato, prendevano a maggioranza la propria inappellabile decisione sulla base del principio della libera valutazione delle prove, limitandosi a votare per l’una o l’altra parte senza peraltro, per lo più, interagire con esse. Significativamente, inoltre, il processo non si concludeva con un motivato verdetto, bensì con il semplice conteggio dei voti (*psifoi*) e la proclamazione dell’esito della votazione da parte dell’araldo (Arist. *Ath. Pol.* 69,1)⁵.

All’interno di questo contesto, la discussione si è in particolare concentrata sugli elementi di prova utilizzati da attore e convenuto per dimostrare il proprio punto di vista. Si è osservato infatti come dal *corpus* degli oratori attici traspaia, nelle cause

¹ Gernet 1955, p. 63.

² Gagarin 2004, p. 22: “Athenian legal procedure, though gradually accepting some forms of writing for peripheral matters, kept it away from the heart of the trial, so that throughout the classical period it retained the oral nature it had had from the beginning”; cfr. anche Gagarin 2001, pp. 457-462; 2003, pp. 72-77.

³ Gagarin 2005, pp. 34-38.

⁴ Harrison 1971, p. 47.

⁵ Thür 1987 e 2004, pp. 43-44.

che avevano come protagonisti i cittadini, una netta preferenza a sostenere le proprie tesi sulla base della testimonianza orale di parenti, amici e membri delle stesse associazioni e gruppi sociali (*demi* e *fratrie*) e una speculare “diffidenza” per i documenti scritti, i quali vengono regolarmente presentati come inaffidabili e facilmente manipolabili, mentre un’eccezione sarebbe rappresentata, a partire dalla metà del IV sec. a.C., dalle cause di diritto marittimo (*δίκαι ἐμπορικαί*) che, vedendo implicati in prevalenza commercianti e uomini d’affari non-ateniesi, meteci e schiavi – personaggi per definizione esclusi dalle reti di relazioni sociali cui appartenevano i *politai* –, ruotavano intorno a rapporti di tipo contrattuale e potevano anzi essere esperite esclusivamente in presenza di accordi scritti⁶.

Si ammette generalmente che a partire dall’inizio del IV sec. a.C. – la data precisa è incerta⁷ – le testimonianze venivano obbligatoriamente preparate e messe per iscritto durante la fase istruttoria per essere lette, alla stessa maniera degli altri “documenti” utilizzati come mezzi di prova (*Arist. Ath. Pol.* 53,2: τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς προκλήσεις καὶ τοὺς νόμους; 67,3: [ψήφισμα ἢ] νόμον ἢ μαρτυρίαν ἢ σύμβολον); *Rhet.* 1375a24: νόμοι, μάρτυρες, συνθήκαι, βάσανοι, ὄρκος), dal segretario (*grammateus*) in tribunale (*Dem.* 45,44: ὁ νόμος μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ κέλευει), ma che questo passaggio dalla testimonianza diretta alla testimonianza “documentata”, rispondente soprattutto alla necessità di garantire un più ordinato svolgimento del processo e contenerne rigorosamente i tempi, e quindi funzionale ad obiettivi di carattere meramente “tecnico”⁸, avrebbe tutt’al più soltanto scalfito la natura essenzialmente orale del processo attico. Ne deriva un’immagine piuttosto statica dei meccanismi di svolgimento del processo attico stesso in cui, da un lato, gli aspetti retorici⁹ e la dimensione sociale che ne costituivano una componente fondamentale risultano nella nostra percezione inevitabilmente potenziati, dall’altro, l’elemento dinamico costituito dalla progressiva diffusione, in una società dominata dall’oralità, della scrittura e, parallelamente a ciò, la sua sempre più sistematica utilizzazione nell’ambito delle pratiche amministrative della *polis*¹⁰, viene al contrario sottovalutato o posto in secondo piano. Per dar conto

⁶ Humphreys 1985; Cohen 2003; Lanni 2005; 2006, pp. 41-74, 149-179; 2007. Per una diversa valutazione del ruolo dei μάρτυρες nel processo attico, non meri *supporters* di uno dei contendenti ma “testimoni” nel senso tecnico del termine, v. peraltro Mirhady 2002. Sulle *dikai emporikai* cfr. da ultimo Cohen 2005, pp. 297-302, con la precedente bibliografia.

⁷ Rhodes 1995, pp. 310-311; Rubinstein 2000, p. 72 con n. 143; Cobetto Ghiggia 2002, pp. 190-193; Fezzi 2004, pp. 109-115.

⁸ Maffi 1988, pp. 194-195; Rubinstein 2000, pp. 72-75; Fezzi 2004, pp. 115-118; per altre possibili spiegazioni, che attengono più direttamente agli aspetti sostanziali delle pratiche processuali, cfr. Todd 2002, pp. 160-161.

⁹ A questo proposito, per una rassegna sistematica delle problematiche in discussione, v. Bearzot 2007.

¹⁰ Thomas 1989, 1992 e 1994 (in generale piuttosto riduttiva nel ruolo attribuito alla scrittura); Davies 2003; Pébarthe 2006. Sugli archivi pubblici nel mondo greco, e sulle

dell'apparente anomalia di tale fenomeno – soprattutto se messo a confronto con la precoce e ubiqua diffusione della legge scritta – il Gagarin deve infatti ipotizzare che esso fosse funzionale alla natura democratica del regime politico ateniese, tale da evitare la professionalizzazione del diritto e da garantire che “litigation would remain under the direct control of the people”¹¹ – ciò che peraltro non spiega il ricorrere di tale forma del processo anche in altre *poleis* del mondo greco (prima fra tutte Gortina).

Ci si può peraltro domandare se questa prospettiva di indagine sia idonea a fornirci un quadro completo e affidabile di quanto realmente avvenisse nei *dikastêria* ateniesi e se un approccio “istituzionale” non possa in qualche modo contribuire a modificare questa ricostruzione della prassi giudiziaria ateniese e produrre un'immagine più equilibrata del rapporto tra oralità e scrittura anche in relazione alle forme dell'amministrazione della giustizia. Per ritornare al problema dell'introduzione della testimonianza scritta e “documentata”, Demostene (45,44-45; cfr. anche 46,6) insiste, ad esempio, sulle motivazioni “sostanziali” e non soltanto di natura tecnica di tale provvedimento, sottolineando come la legge esigesse che la testimonianza fosse registrata su una tavoletta (ἐν γραμματείῳ) per evitare che, durante il processo, il testimone potesse aggiungere o togliere elementi a quanto già affermato davanti al magistrato, in maniera tale che vi fosse trasparenza e, nell'eventualità di un'azione per falsa testimonianza (δίκη ψευδομαρτυρίων), il contenuto della deposizione non potesse divenire oggetto di contestazioni¹². Similmente, l'importanza che la documentazione scritta poteva, anche soltanto in termini quantitativi, assumere nell'ambito del processo è riflessa, sul piano letterario, dalla figura dell'ἄπονενομημένος, “il pazzo morale”, l'uomo che ha perso ogni pudore, nei *Caratteri* di Teofrasto, in cui questo personaggio viene presentato come colui il quale “è bravo a comparire in tribunale, sia quale accusatore sia quale imputato, ad accampare sotto giuramento impedimenti legali per non presentarsi all'udienza o a venirci con in grembo una cassetta contenente gli atti [processuali] e in mano sfilze di documenti” (ικανὸς δὲ καὶ δίκας τὰς μὲν φεύγειν, τὰς δὲ διώκειν, τὰς δὲ ἐξόμνησθαι, ταῖς δὲ παρῆναι ἔχων ἐχθρὸν ἐν τῷ προκολπίῳ καὶ ὀρθοῦς γραμματείδιον ἐν ταῖς χερσίν) (6,8). Il passo, come spesso succede nei *Caratteri* teofrastei, è di interpretazione meno agevole di quanto potrebbe a prima vista

pratiche amministrative da essi riflesse, è ora fondamentale, in una prospettiva diacronica, Boffo 2003; cfr. anche Faraguna 2005. Sul caso, paradigmatico, delle registrazioni fondiari v. Faraguna 1997, 2000 e 2003.

¹¹ Gagarin 2004, p. 25; cfr. anche Gagarin 2005, pp. 34-38.

¹² Su questo punto cfr. da ultimo Pébarthe 2006, pp. 329-331. Un esempio di contenzioso originante dalla discrasia tra quanto contenuto in un documento scritto e quanto concordato oralmente, alla presenza di testimoni, tra le parti è offerto da Is. 5,25 (v. sotto).

apparire e le precise circostanze cui si fa in esso riferimento non del tutto chiare¹³: in ogni caso, sia che l'*aponoëmenos* vi fosse direttamente coinvolto o agisse soltanto come testimone, la spiegazione più plausibile è che gli atti che dovevano essere contenuti nell'*echînos* e i *grammateidia* fossero documenti, presumibilmente privati, relativi alla causa in discussione e, pur nell'evidente enfasi caricaturale, ciò rivela in maniera concreta come nella preparazione di un processo la documentazione scritta dovesse avere un ruolo tutt'altro che secondario.

Prima di inoltrarmi nella mia argomentazione mi sembra utile rilevare, in via preliminare, come a tale interpretazione del funzionamento del sistema giudiziario ateniese abbia in qualche misura indirettamente concorso anche la critica ad esso esplicitamente avanzata da Platone nel dialogo delle *Leggi*¹⁴. In quest'opera il filosofo ateniese fa infatti cominciare la sua trattazione sull'organizzazione della giustizia nella città di Magnesia con l'affermazione che una *polis* non potrebbe essere tale (πόλις ἄπολις ἂν γίνοιτο) se i tribunali non fossero stabiliti in maniera conveniente e rimarcando, da un lato, come un giudice "muto" (ἄφωνος), quali di fatto erano i *dikastai* ateniesi, "non sarebbe mai capace di rendere giustizia" (οὐκ ἂν ποτε ἰκανὸς γένοιτο περὶ τὴν τῶν δικαστῶν κρίσιν) e, dall'altro, come "il tempo, la lentezza del procedimento, le ripetute istruttorie (ἀνακρίσεις)", a differenza di quanto avveniva nei *dikastêria* ateniesi in cui la durata di un processo non superava mai la lunghezza di un giorno, "servano a chiarire il dibattito" (πρὸς τὸ φανερὸν γίγνεσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν σύμφορον) (766d-e). Ne discende, per la città di Magnesia, un progetto di giustizia, definita da L. Gernet "aristocratica"¹⁵, articolato, tanto per le cause private che per quelle pubbliche, su tre livelli di tribunali, soltanto l'ultimo dei quali, costituito da membri eletti tra i magistrati e soggetti, come questi ultimi, a *dokimasia*, era, a differenza di quanto avveniva ad Atene, inappellabile¹⁶. In esso il processo assumeva carattere inquisitorio e l'accertamento della verità si fondava non soltanto sui *logoi* dei due contendenti ma anche, e soprattutto, sugli interrogatori condotti a turno dai giudici (855c-856a). Platone evidenzia in particolare come l'esame della causa dovesse durare tre giorni e, fatto per noi significativo, come l'uso della scrittura per la verbalizzazione, da parte dei giudici,

¹³ Si veda ora il commento *ad loc.* di Diggle 2004, pp. 258-264. Sui tribunali come elemento dell'esperienza quotidiana nei *Caratteri* teofrastei cfr. Leppin 2002, in part. pp. 42-43, 49-50 e 53-54.

¹⁴ Gagarin 1999, pp. 179-180; 2000.

¹⁵ Gernet 1951, p. CXXXII; ma cfr. Gagarin 2000, p. 218, il quale osserva come "on trouve aussi des différences importantes entre sa pensée juridique et l'esprit du droit des cités aristocratiques comme Gortyne".

¹⁶ Per una ricostruzione e approfondita analisi dell'organizzazione del sistema giudiziario descritto, non sempre in maniera organica e sistematica, da Platone cfr. Gernet 1951, pp. CXXXII-CLI; Piérart 1973, pp. 386-463. Si veda ora anche Brisson-Pradeau 2006, pp. 415-416, n. 104 e *passim*.

di quanto venuto alla luce durante il procedimento dovesse avere un ruolo importante nell'indagine sull'oggetto della causa¹⁷.

D'altra parte, come osservava L. Gernet, “non sorprende tanto il fatto che Platone, il quale, in reazione allo stato di cose esistente ad Atene, voleva dei magistrati che governassero e avessero poteri effettivi, abbia attribuito loro funzioni di questo tenore quanto piuttosto il fatto che, pur partendo da queste premesse, egli abbia lasciato largo spazio ad un sistema del tutto differente”¹⁸. Tali modalità di svolgimento del processo sembrano infatti applicarsi soltanto alle cause che potevano portare alla pena capitale (θανάτου περί) ed erano giudicate dal tribunale supremo, formato dai “custodi delle leggi” (νομοφύλακες) e da un collegio di magistrati eletti in base al criterio dell'eccellenza, mentre ai livelli più bassi della giustizia, tanto per le cause civili quanto per quelle di diritto pubblico il giudizio era affidato, nel caso l'arbitrato non avesse avuto successo, ai tribunali popolari (κοινὰ δικαστήρια) formati, come quelli democratici di Atene, a partire dalle tribù (φυλετικὰ δικαστήρια)¹⁹. Riconoscere quindi che, nella volontà di offrire una precisa definizione dei reati, di poter contare su giudici competenti e assimilabili a magistrati, di organizzare l'iter giudiziario in modo da promuovere l'accertamento della verità e consentire giudizi equi e non affrettati, avvalendosi a tal fine anche dello strumento della scrittura, nonché di limitare al massimo il ruolo della retorica, Platone deliberatamente intendesse, conformemente al suo progetto filosofico complessivo di una società fondata sulla virtù (ἀρετή), prendere le distanze dal modello di organizzazione della giustizia dell'Atene democratica, non significa quindi ammettere che egli intendesse sistematicamente respingere tutti gli elementi che *singolarmente* contribuivano a comporre tale modello, al punto che se egli proponeva l'uso della verbalizzazione scritta dei risultati dell'interrogatorio se ne possa automaticamente inferire che tale funzione della scrittura mancasse del tutto ad Atene²⁰, e questo tanto più perché il sistema ateniese servì da ispirazione a Platone anche per altri molteplici aspetti dell'ordinamento giudiziario delineato nelle *Leggi*, a cominciare dalle procedure per la presentazione e l'istruzione di una causa (948d, 956e-957a)²¹. Ed è proprio partendo da questi elementi che, ritornando ad Atene e al problema degli “effetti” generati dalla scrittura sul sistema giudiziario, dobbiamo ora riprendere in considerazione su nuove basi i caratteri e l'organizzazione del processo attico.

¹⁷ Bertrand 1999, pp. 213-217, 232-238; Gagarin 2000; Brisson-Pradeau 2006, pp. 14-23.

¹⁸ Gernet 1951, p. CXXXVII.

¹⁹ Piérart 1973, pp. 388-393, 441-444, 462-463.

²⁰ Bertrand 1999, p. 214, nota anzi a questo proposito che “[d]ans la cité des Magnètes, où les procès concernant certaines affaires importantes doivent durer trois jours, l'audience publique regroupe les étapes de la procédure qui étaient dissociées à Athènes car il semble que l'on y fait coexister plaidoiries et interrogatoires sur les faits eux-mêmes pour permettre à une vérité d'émerger”.

²¹ Piérart 1973, pp. 399-402.

Il momento dibattimentale che si svolgeva davanti ai giudici del tribunale popolare e si concretizzava nell'*agôn* oratorio tra i due contendenti costituiva infatti soltanto l'ultimo atto di una procedura complessa le cui prime fasi avevano luogo davanti al magistrato ed erano accompagnate dalla produzione, a cura di quest'ultimo, di una significativa mole di documentazione scritta. Per quanto questo fatto venga per lo più riconosciuto, il problema è soprattutto quello di valutare in che termini tali fasi preliminari e tale documentazione scritta influissero poi sull'andamento e gli esiti del processo, condizionando di fatto la libertà delle parti nella scelta degli argomenti e delle prove da presentare ai giudici. Per quanto, nell'ottica di chi, come gli studiosi moderni, sia costretto, sulla base dei discorsi degli oratori e della *Retorica* di Aristotele, a guardare il sistema giudiziario ateniese da una prospettiva distorta e limitata agli aspetti "retorici" del processo, possa a prima vista apparire di importanza secondaria, la questione è in realtà cruciale e attiene al problema, di ben più ampia portata, del carattere tecnico o meno del diritto greco e, al di là del *topos* tipicamente democratico, ricorrente con frequenza nei discorsi, secondo cui gli oratori si presentano come totalmente inesperti di diritto, del livello di competenza giuridica necessario per poter adire i tribunali.

L'uso della scrittura condizionava in realtà lo svolgimento di una causa in grado ben maggiore di quanto gli studiosi siano disposti ad ammettere. Ciò avveniva sin dalle prime fasi del procedimento dopo che l'attore, con la *prosklêsis*, aveva ingiunto alla presenza di testimoni al convenuto di comparire davanti al magistrato competente in un certo giorno²². In tale occasione il magistrato, o meglio il suo γραμματεὺς (ο ὑπογραμματεὺς)²³, registrava infatti su una tavoletta di legno (σανίς) l'atto di accusa, nel V sec. forse ancora presentato oralmente (Ar. *Nub.* 758-772), redigendo un documento dalla struttura formulare cui gli oratori fanno riferimento con il termine tecnico ἔγκλημα (o, meno frequentemente, ἐπίγραμμα)²⁴ e, per quelle di diritto pubblico, γραφή, nel quale venivano annotati i dati anagrafici delle due parti, il tipo dell'azione esperita nonché l'indicazione della pena proposta (τίμημα) e, talora, in coda a questi elementi, anche una sintetica ma circostanziata descrizione dei fatti che avevano dato origine alla querela²⁵. Se, ad esempio, nell'orazione demostenica *Contro Stefano I* l'esposto letto dal segretario recita semplicemente "Apollodoro figlio di Pasione del demo di Acarne accusa Stefano figlio di Menecele di Acarne di falsa testimonianza, danni per un talento" (Ἀπολλώδορος Πασίωνος Ἀχαρνεὺς Στεφάνῳ Μενεκλέους Ἀχαρνεῖ ψευδομαρτυρίων, τίμημα τάλαντον) e ad esso doveva essere "allegato" ἐν τῷ γραμματείῳ il testo della testimonianza su cui

²² Su questa fase preliminare della procedura giudiziaria ateniese v. Harrison 1971, pp. 85-94.

²³ Sickinger 1999, p. 37, con riferimento a Ar. *Nub.* 769-772, e Antiph. 6,35; cfr. anche Pritchett 1996, pp. 19-20.

²⁴ Bertrand 2002.

²⁵ Per una sistematica raccolta e discussione dei dati delle fonti letterarie ed epigrafiche al riguardo cfr. Faraguna 2006, con la precedente bibliografia.

verteva l'accusa (45,46), in quella *Contro Panteneto* l'*enklêma*, oggetto di una puntuale disamina, viene arricchito del racconto dettagliato di come Nicobulo si fosse impadronito, per mezzo dei suoi schiavi, di 90 mine che Panteneto intendeva versare alla città come canone d'affitto per una concessione mineraria nel distretto del Laurion, causandone così l'iscrizione nel registro dei pubblici debitori e continuando anche in seguito, con altri illeciti, il suo comportamento vessatorio (37,22, 25-29 e 33; cfr. anche Dion. Hal. *Din.* 3 = Din. fr. XLVIII, T2 Conomis; Plut. *Alc.* 22,4). Nella *Contro Afobo III*, relativa all'eredità che gli era stata sottratta dai suoi tutori, Demostene dichiara inoltre di non avere fissato l'entità dei danni (*timêma*), alla maniera dei sicofanti, semplicemente indicando una cifra totale, bensì di avere presentato un elenco dettagliato per voci in cui era specificato l'ammontare di ciascuna somma ricevuta da Afobo, da chi egli l'aveva ottenuta e a quale titolo (Dem. 29,30-31). Si comprende pertanto come l'*enklêma* potesse essere un documento piuttosto articolato e riportare numerosi dati ed elementi. Ad esso, nella registrazione del magistrato, corrispondeva la controdeklarazione scritta del convenuto (*ἀντιγραφή*), costruita, in maniera speculare, sullo stesso schema dell'*enklêma* (Dem. 45,46 e 87).

In un altro contributo ho mostrato, sulla base della testimonianza delle fonti letterarie e, soprattutto, delle iscrizioni, che la tavoletta su cui il magistrato effettuava la registrazione serviva, come una sorta di scheda, anche per l'annotazione dei dati – nome del *dikastêrion*, data del processo, presenza o assenza dell'accusato, esito del giudizio – relativi alla fase processuale della causa e che essa veniva quindi conservata *a fini amministrativi* nell'archivio del magistrato²⁶. Quello che è necessario qui evidenziare è peraltro che il documento redatto dal magistrato poteva essere di grande rilevanza anche *sul piano giuridico* in quanto esso fissava non soltanto i limiti entro cui doveva muoversi l'attore nella sua strategia giudiziaria ma anche quelli entro i quali doveva avvenire il giudizio del tribunale. Il primo punto viene mirabilmente illuminato da un passo dell'orazione demostenica *Contro Nausimaco e Senopite* in cui l'attore, nell'opporre una *παράγραφή* ad un'azione, una *δίκη ἐπιτροπῆς*, iniziata da Nausimaco e Senopite di cui il padre Aristecmo era stato tutore, chiede che venga letto il testo dell'atto di accusa in cui si dichiara che la somma di denaro oggetto della disputa figurava a titolo di credito nei conti relativi all'eredità dei due fratelli amministrata da Aristecmo (38,14-15) e lo confronta con quello dell'*enklêma* presentato dagli stessi in una precedente causa avente lo stesso oggetto, di cui viene data nuovamente lettura, nel quale lo stesso Aristecmo veniva questa volta accusato di non avere rimesso il rendiconto sulla gestione dell'eredità da lui amministrata (38,15-16). E' interessante osservare che tra le due cause era intercorso un periodo di ben 14 anni (!) (38,6) e come, anche a notevole distanza di tempo, i documenti giudiziari, che dovevano essere stati custoditi da qualche parte, forniscano il fondamento per l'argomentazione dell'oratore.

²⁶ Faraguna 2006; cfr. ora anche Sickinger 2007, pp. 204-206.

Quanto al secondo punto, sebbene la questione rimanga controversa, G. Thür ha, nella relazione presentata all'ultimo *Symposion* svoltosi a Salerno, sostenuto con solidi argomenti che il giuramento con cui, da un lato, gli ἀντίδικοι si impegnavano ad attenersi nella loro orazione all'oggetto della lite (Arist. *Ath. Pol.* 67,1: εἰς αὐτὸ τὸ πρῶγμα ἐρεῖν), e, dall'altro, i δικασταί si impegnavano a giudicare in conformità al solo oggetto dell'accusa (Dem. 24,151: περὶ αὐτοῦ οὗ ἂν διώξῃς ἦ) si riferisse in concreto ai termini della questione quale era stata definita proprio nell'*enklêma*, che diveniva in tal modo il criterio fondamentale per valutare se l'oratore avesse parlato ἔξω τοῦ πρῶματος²⁷.

Diviene perciò lecito affermare che la redazione dell'*enklêma* nell'udienza preliminare davanti al magistrato non era soltanto un atto formale bensì aveva conseguenze sostanziali per tutti i successivi sviluppi dell'azione legale che veniva in tal modo intrapresa. L'oralità del processo su cui si è soprattutto appuntata l'attenzione degli studiosi viene quindi in questa prospettiva ad acquistare un nuovo significato. Lo stesso deve, a mio giudizio, valere anche per il passaggio successivo del procedimento giudiziario. Dopo che il magistrato aveva, nell'udienza preliminare, giudicato la causa ammissibile (εἰσαγώγιμος) – un atto anch'esso non soltanto formale che lo esponeva al rischio di essere accusato, in sede di *euthunai*, di avere illegittimamente consentito l'"introduzione" della causa – egli fissava infatti una data per quella che è stata definita la fase "dialettica" della procedura²⁸, corrispondente, per le cause di diritto pubblico, all'"istruttoria" (ἀνάκρισις), per la maggior parte di quelle di diritto privato (con la significativa eccezione delle *dikai* relative al diritto familiare e successorio che erano di competenza dell'arconte²⁹) all'"arbitrato" (δίαιτα). In quanto segue ci si occuperà esclusivamente dell'*anakrîsis* nella convinzione che le procedure dell'*anakrîsis* e della *diata* fossero analoghe e parallele.

Quel poco che sappiamo su quanto avveniva all'*anakrîsis* ci è noto da alcuni brevi accenni contenuti nelle orazioni ed è a stento sufficiente a offrirci un quadro completo di questa fase della procedura³⁰. Non tenerne conto sarebbe d'altra parte metodologicamente arbitrario, perché chi giudica il sistema giudiziario ateniese sulla sola base dell'*agôn* oratorio che aveva luogo nel tribunale rischia di offrirne un'immagine parziale e falsata e, soprattutto, di sottovalutare l'elemento tecnico inerente al confronto dialettico con cui i contendenti cercavano di "inchiodare"

²⁷ Thür 2007, da leggere con i commenti di Talamanca 2007. Per l'espressione *exô tou pragmatos* cfr. Arist. *Rhet.* 1354a22-23. Sul problema se gli oratori attici, al di là delle affermazioni di principio, veramente poi rispettassero tale impegno v. Rhodes 2004. Sul testo del giuramento dei *dikastai* e sulle sue implicazioni v. ora Harris 2007.

²⁸ Thür 2005, p. 152.

²⁹ Bonner-Smith 1938, pp. 97-116; Harrison 1971, pp. 19-21; diversamente Duran 2002.

³⁰ Sull'*anakrîsis* v. in particolare Harrison 1971, pp. 94-105; Maffi 1985; Todd 2002; Bertrand 2006. Un'importante testimonianza per il V sec. ci è offerta da Aesch. *Eum.* 403-489 (v. in proposito Harris 2000, pp. 75-77).

l'altra parte a posizioni che divenivano così vincolanti anche per la fase "retorica" del processo. Sappiamo infatti che l'istruttoria davanti al magistrato poteva svolgersi in più sedute (Is. 6,12; Dem. 53,22) e che era lecito chiedere una sospensione e un aggiornamento (Is. 6,13). Il termine *anakrìsis* significa in particolare "interrogatorio" ed erano innanzitutto i contendenti a porsi reciprocamente domande. Una legge, riportata da Dem. 46,10, stabiliva che in questo caso gli *antidikoi* erano tenuti a rispondere (anche se non a testimoniare) e che il magistrato poteva costringere la parte reticente a ottemperare a tale obbligo (Is. 6,12-16). Da un'altra orazione di Iseo, *Sull'eredità di Aristarco*, capiamo inoltre che il magistrato non aveva soltanto il ruolo di spettatore passivo ma aveva a sua volta il diritto di intervenire e richiedere che una questione venisse chiarita: l'attore dichiara infatti di essere stato obbligato ἐν τῇ ἀνακρίσει ad aggiungere (προσγράψασθαι) nell'*enklêma* che sua madre era sorella di Aristarco (II), un'ammissione che rischiava di pregiudicare gravemente il successo della sua rivendicazione dell'eredità di Aristarco (I) (Is. 10,2)³¹. Similmente, secondo l'orazione lisiana *Contro Agorato*, a seguito dell'arresto (ἀπαγωγή) cui aveva direttamente proceduto Dionisio ai danni di Agorato, gli Undici, per ricevere l'atto di accusa, avevano preteso che lo stesso Dionisio aggiungesse nell'*enklêma* la specifica dicitura ἐπ' αὐτοφώρῳ di norma applicata a quei casi in cui il colpevole veniva trovato in possesso del corpo del reato (e, per estensione, quando la colpevolezza era "manifesta") (Lys. 13,85-87)³².

Le affermazioni fatte dalle parti davanti al magistrato avevano valore soltanto se sostenute da testimoni (Is. 6,15). La testimonianza, non solo nel IV sec. ma, presumibilmente, anche nel V, non avveniva nella forma di una dichiarazione libera bensì mediante la semplice conferma, espressa in un linguaggio formulare, che quanto il testimone era chiamato a testimoniare era vero³³. Il testo della testimonianza veniva per questa ragione preparato e messo per iscritto su una tavoletta di legno (*grammateion*) prima dell'udienza e, come dice Demostene, poteva essere "portato da casa" (οἴκοθεν) già confezionato (Dem. 46,11). Valevano naturalmente come mezzo di prova anche i documenti scritti pubblici e privati. Tra i secondi, come è ben noto, le orazioni di IV sec. fanno riferimento a testamenti, contratti, un documento di affitto di una banca, documenti finanziari, inventari di patrimoni, contabilità privata, ecc.³⁴. Può accadere talora che, come in Dem. 36,40, sia l'attore stesso a redigere un documento e a farlo leggere ai giudici per aggiungere efficacia alla propria argomentazione. Significativamente, nella *Contro Macartato*, in un'intricata causa relativa ad una eredità e a chi avesse diritto alla successione, l'attore dichiara di avere avuto l'intenzione di indicare su un πίναξ in forma scritta

³¹ Wyse 1904, pp. 649-655; Harrison 1971, pp. 95-96; cfr. Cobetto Ghiggia 1999, pp. 247-269.

³² Sul significato dell'espressione *ep'autophôrôi* cfr. Todd 1993, pp. 275-276; Harris 1994.

³³ Thür 2005, pp. 152-155.

³⁴ Bonner 1905, pp. 61-66; Pébarthe 2006, pp. 325-326.

tutti i parenti di Agnia – si può pensare ad una sorta di albero genealogico – per poi presentarli uno per uno ai giudici (γράφας ἐν πίνακι ἅπαντας τοὺς συγγενεῖς τοὺς Ἀγνίου, οὕτως ἐπιδεικνύειν ὑμῖν καθ’ ἕκαστον), ma di avere poi desistito perché i *dikastai* seduti più lontano si sarebbero trovati a mal partito (ἐπειδὴ δ’ ἐδόκει οὐκ ἂν εἶναι ἐξ ἴσου ἢ θεωρία ἅπανσι τοῖς δικασταῖς, ἀλλ’ οἱ πόρρω καθήμενοι ἀπολείπεσθαι) ([Dem.] 43,18).

Certo, in assenza di procedure per l’autenticazione pubblica dei documenti privati, la validità di testamenti e contratti poteva essere sempre messa in discussione³⁵. La prassi voleva che tali documenti venissero sigillati e depositati presso una terza parte che se ne faceva garante e si impegnava a non produrre l’originale e ad aprire i sigilli, anche al solo scopo che ne venisse fatta una copia, senza il consenso degli interessati e la presenza di testimoni. Nell’eventualità di contestazioni una parte poteva formalmente ingiungere alla controparte, con una πρόκλησις presentata in forma scritta, ad autorizzare che il depositario mettesse a disposizione l’atto in originale e che se ne facesse una copia, cosa che, in caso di diniego, poteva essere utilizzata come argomento nella fase “retorica” del processo³⁶. Un significativo esempio ci viene fornito nuovamente dall’orazione *Contro Stefano I* demostenica, dove, secondo il testo della testimonianza oggetto della *dikê pseudomarturiôn*, Stefano di Acarne e due altri personaggi confermavano di essere stati presenti (μαρτυροῦσι παρῆναι) quando Formione, davanti all’arbitro, aveva intimato (προυκαλεῖτο) ad Apollodoro, nel caso questi mettesse in dubbio che il *grammateion* deposto nell’ἔχινος fosse la copia del testamento di Pasione, di aprire il documento (ἀνοίγειν τὰς διαθήκας) e Apollodoro aveva respinto l’ingiunzione (45,8). Buona parte della seguente argomentazione di Apollodoro (9-26), mirante a dimostrare di non avere mai ricevuto la *proklêsis*, si fonda su una discussione punto per punto del contenuto della *proklêsis* stessa, al fine di evidenziarne l’implausibilità della formulazione³⁷.

Alla luce di quanto avveniva durante l’*anakrisis* e della mole di documentazione scritta che durante essa veniva raccolta diviene così comprensibile la già menzionata immagine caricaturale teofrastea dell’*aponenoêmenos* che si presenta in tribunale “con in grembo una cassetta (*echînos*) contenente gli atti processuali e in mano sfilze di documenti” (Theophr. *Char.* 6,8), un’immagine che, in tempi recenti, ha in qualche modo ricevuto conferma dalla pubblicazione di una *defixio*, una tavoletta di piombo, significativamente databile all’inizio del IV sec. a.C., contenente una maledizione rivolta contro l’avversario, l’attore di una causa privata (*dikê*), in cui il

³⁵ Sull’atteggiamento, riflesso dai discorsi degli oratori, degli Ateniesi verso i testamenti si vedano Thompson 1981; Rubinstein 1993, pp. 74-75; Pébarthe 2006, pp. 335-337; Ferrucci 2007, pp. 144-146. I termini della questione sono bene sintetizzati da Arist. *Probl.* 950b5-8.

³⁶ Cfr. in proposito Maffi 1988, pp. 196-206; Rydberg-Cox 2003.

³⁷ Sul problema dell’autenticità dei documenti contenuti nell’orazione cfr. Trevett 1992, pp. 180-192.

defigens “lega” alle divinità degli Inferi “la mente e l’anima e la lingua” di Irene, una donna, e, insieme a questi, ἔργα τὰ περὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς δίκης λέγει (*SEG* 48,356, ll. 1-7; cfr. anche *SEG* 51,328), un’espressione con buona verisimiglianza da interpretare nel senso di “gli atti che raccoglie per la *dikê* contro di noi”, con riferimento quindi ai documenti, agli atti processuali³⁸.

Il punto fondamentale ai fini del nostro discorso è peraltro che – oggi possiamo affermarlo con relativa sicurezza – le prove e gli atti raccolti durante l’*anakrisis* erano i soli a poter essere utilizzati dagli *antidikoi* nella fase dibattimentale davanti ai *dikastai*. L’istruttoria era in altri termini decisiva ai fini della strategia processuale e della definizione dei mezzi di prova, e degli argomenti, utilizzati dall’accusa e dalla difesa nei rispettivi discorsi né vi era per i contendenti la possibilità di sorprendere l’avversario con nuove testimonianze o nuovo materiale documentario, provocando veri e propri colpi di scena in tribunale³⁹. Mentre infatti fino a poco più di due decenni fa si riteneva pressoché unanimemente, sulla scorta della testimonianza dell’*Athenaion Politeia* aristotelica, che tale regola valesse esclusivamente nei casi di arbitrato pubblico in cui una delle parti non accettasse il giudizio dell’arbitro e facesse appello contro di esso (*Arist. Ath. Pol.* 53,2-3: “se uno dei contendenti si appella al tribunale, mettono le testimonianze (μαρτυρίας), le citazioni (προκλήσεις) e i testi di legge (νόμους) in due vasi (εἰς ἐχίνους) separati – l’uno quelli dell’accusatore, l’altro dell’accusato – e dopo averli sigillati e avervi aggiunto, scritta su una tavoletta, la decisione dell’arbitro, trasmettono il tutto ai quattro giudici della tribù dell’accusato. Essi li prendono in consegna e li introducono nel tribunale ... Non è consentito (*scil.* in tribunale) utilizzare né leggi né citazioni né testimonianze diverse da quelle deposte negli *echînoi* dall’arbitro”)⁴⁰, la pubblicazione del coperchio di un *echînos* di terracotta, databile alla fine del IV sec. a.C., su cui era annotata, con lettere dipinte, la lista dei documenti che il vaso conteneva e in cui troviamo l’indicazione δῖαμαρτυρία ἐξ ἀνακρίσεως (*SEG* 32,329)⁴¹ ha portato ad una riconsiderazione di tale assunto. Nonostante la

³⁸ Costabile 2001, in part. pp. 189-192. Sui primi due testi della tavoletta si vedano peraltro le importanti osservazioni critiche di Jordan 2004. Quanto agli “atti processuali” (*erga*) cfr., per un parallelo, Wuensch 1897, nr. 94, nella quale il convenuto lega alle divinità degli Inferi “le testimonianze e tutti gli atti processuali che si preparano contro di me” (τὰς μαρτυρίας καὶ τὰ δικαιώματα ἅπαντα ἃ παρασκευάζει ἐπ’ ἐμέ). Sul significato del termine *dikaiômata* in questo contesto cfr. Bechtel et al. 1913, pp. 25-33; Gigon 1987, pp. 541-542 (“Rechtsgrund” in einem Prozess”), con riferimento a *Arist. Coel.* 279b7-9.

³⁹ In tal senso ora, convincentemente, Thür 2007.

⁴⁰ La più ampia argomentazione a favore della tesi che la procedura descritta nell’*Athenaion Politeia* si applicava soltanto all’arbitrato e che negli altri casi rimaneva sempre la possibilità, anche dopo l’*anakrisis*, di portare nuovi elementi di prova in tribunale si deve a Lämmler 1938, pp. 74-128; cfr. anche Bonner-Smith 1930, pp. 283-293.

⁴¹ Boegehold 1982 e 1995, pp. 79-81.

molteplicità delle proposte di integrazione del testo, molto lacunoso, e le anche fortemente divergenti interpretazioni della natura della causa e della vicenda giudiziaria cui la lista di documenti si riferiva, vi è infatti tra gli studiosi un ampio consenso sul fatto che l'espressione *ex anakriseôs* non poteva che comparire sul coperchio in relazione al processo per il quale era stata preparata la documentazione contenuta nell'*echînos* (una *dikê pseudomarturiôn?*) e che quindi tali “contenitori” venivano utilizzati non soltanto nei casi in cui la decisione dell'arbitro (δῖαιτητής) veniva impugnata ma anche nelle cause istruite dall'arconte⁴². Bisogna del resto osservare che in un passo delle *Vespe* di Aristofane, una commedia a sfondo “giudiziario” prodotta nel 422 a.C. in cui viene messa alla berlina la passione tutta ateniese per i tribunali, il termine *echînos* compaia in associazione ad una *dikê* “chiamata” dall'arconte (1435-1441)⁴³ e che l'uso del contenitore per la custodia degli elementi di prova in tali cause risulta così attestato ben prima dell'introduzione della procedura dell'arbitrato pubblico nel 399/8 a.C.⁴⁴. Non sorprende pertanto che esso potesse essere continuato anche nel IV sec. A riprova di ciò l'*echînos* era menzionato anche in un'altra commedia di Aristofane per noi perduta, le *Danaides* (fr. 274 K.-A.), ed è degno di nota che nel lemma di Arpocrazione (s.v. ἐχίνοϛ) che registra la notizia tale occorrenza venga ricordata, a fianco di Dem. 49,65 e Arist. *Ath. Pol.* 53,2-3, in funzione della definizione secondo cui l'*echînos* ἔστι μὲν ἄγγος τι εἰς ὃ τὰ γραμματεῖα τὰ πρὸς τὰς δίκας ἐτίθεντο.

Un ulteriore importante esempio di come l'uso della scrittura e di documenti scritti potesse condizionare, se non addirittura “sovertire” l'oralità del processo attico ci viene offerto da un'orazione di Iseo, la *Contro Leocare*. Qui, nel contesto dell'annosa disputa per la successione di Diceogene (II), in cui – è necessario sottolinearlo – le parti fondavano le proprie pretese su due diversi testamenti scritti, uno dei quali era stato riconosciuto come falso da un tribunale, si fa riferimento ad un accordo (ὁμολογία), poi non rispettato da Diceogene (III) e dal suo garante Leocare, con cui il primo si impegnava a rinunciare ai due terzi dell'eredità contestata a favore delle figlie di Diceogene (II) (Is. 5,17-18 e 25-29). È importante osservare che tale compromesso venne stipulato davanti al tribunale (ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου) (5,19), al termine del processo, quando i giudici avevano già votato, e per qualche ragione era chiaro che l'esito sarebbe stato sfavorevole a Leocare, ma prima che si procedesse alla conta delle *psêphoi* (le quali vennero di conseguenza

⁴² Boegehold 1982 e 1995, pp. 79-81; Soritz-Hadler 1986; Wallace 2001; Thür 2007. Scettico Todd 1993, pp. 128-129. Diversamente Duran 2002, contro l'opinione più largamente condivisa secondo cui l'arbitrato sarebbe stato possibile soltanto per le cause di competenza dei Quaranta, propone di leggere il testo dipinto sul coperchio dell'*echînos* in rapporto ad una *diata* che seguiva l'*anakrîsis* condotta dall'arconte.

⁴³ Non mi pare che il passo, ricco di doppi sensi forse anche di carattere osceno, sia stato sufficientemente chiarito nei commenti moderni: MacDowell 1971, pp. 317-318; Sommerstein 1983, pp. 242-243; cfr. anche Duran 2002, pp. 65-66.

⁴⁴ Per la data v. Rhodes 1995, pp. 305-306.

“rimescolate”) (5,17-18), e che il suo contenuto venne messo per iscritto su una tavoletta (ἐν τῷ γραμματείῳ) alla presenza di testimoni e degli stessi *dikastai* (5,25-26)⁴⁵. Ciò non impedì peraltro ulteriori controversie sui termini del patteggiamento e, in particolare, se i beni da restituire dovessero essere “liberi da obbligazioni” (ἀναμφισβήτητα) o meno, e, a dimostrazione della compresenza e complementarità di oralità e scrittura tipica della società greca, l’attore sostiene che “allorquando ci trovammo sulla tribuna, per la concitazione, depositammo alcune clausole per iscritto, per le altre producemmo testimoni” (ἡμεῖς δέ, ὧ ἄνδρες, τότ’ ἐπὶ τοῦ βήματος σπεύδοντες τὰ μὲν ἐγράψαμεν, τῶν δὲ μάρτυρας ἐποιησάμεθα) (5,25). Rimane nondimeno il fatto che l’oratore più volte insista sullo statuto privilegiato del documento scritto come mezzo di prova e critichi gli avversari i quali “non vogliono neppure rispettare un accordo scritto” (οὐδὲ γὰρ τὰ γραφέντα ἐθέλουσι ποιεῖν) (5,26)⁴⁶.

Diversamente da quanto avveniva per le *graphai* e le cause di diritto pubblico, per le quali, nel caso in cui l’attore non si presentasse dal magistrato all’*anakrasis* o, dopo l’istruttoria, disertasse il processo in tribunale, era prevista, come misura volta a scoraggiare la sicofantia, la severa sanzione dell’*atimia*, in altri termini la perdita

⁴⁵ Per la ricostruzione della complessa vicenda giudiziaria cfr. ora Cobetto Ghiggia 2002, con ampio e utile commento ai passi citati (pp. 170-194). Non posso peraltro concordare con l’autore quando interpreta l’espressione ἐν τῷ γραμματείῳ τῷ ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου γραφέντι nel senso di “nel registro scritto conservato presso il tribunale” (pp. 107 e 190-193): l’esistenza di archivi custoditi “presso il tribunale” sarebbe tra le altre cose senza paralleli – gli archivi giudiziari erano custoditi ad Atene nelle sedi dei singoli magistrati (Faraguna 2006) – e, in assenza della registrazione pubblica dei contratti, è molto più plausibile che il documento, una volta redatto, fosse stato depositato secondo la prassi consueta presso una terza parte. Sull’orazione di Iseo in questione cfr. anche Ferrucci 1998, pp. 73-79.

⁴⁶ In risposta alle obiezioni sollevate, nella sua “response”, da Michael Gagarin a proposito di questo passo di Iseo, vorrei osservare che, all’inizio dell’orazione, nel riportare il testo della deposizione giurata (ἀντωμοσία) fatta davanti al magistrato, l’attore omette di menzionare la clausola secondo cui i beni andavano resi ἀναμφισβήτητα: ὡς τοῖνυν ἀληθῆ ἀντωμόσαμεν, Κηφισόδοτος οὐτοσι οἶδε, καὶ μάρτυρας ὑμῖν παρεξόμεθα πρῶτον ὡς ἀπέστη ἡμῖν τοῖν δυοῖν μεροῖν τοῦ κλήρου, εἶτα ὡς ἡγγυήσατο Λεωχάρης (5,2; cfr. anche 4). Ciò fa pensare che i termini dell’ὁμολογία non prevedessero in realtà esplicitamente una clausola sul fatto che i beni da restituire dovessero essere “liberi da vincoli e ipoteche” e che l’attore, giocando sottilmente con i termini τὰ ὁμολογημένα e ὁμολογία (25-26), cerchi di presentare come un dato di fatto concordato tra le parti ciò che rientrava nello spirito del compromesso ma non era stato formalmente specificato e messo per iscritto (cfr. Cobetto Ghiggia 2002, pp. 190-194; Edwards 2007, pp. 76-79). Mi sembra che ciò riveli in maniera inequivocabile come, almeno in questo caso, non sia “l’argomentazione orale a controllare l’uso dei documenti”, bensì, al contrario, il contenuto, sfavorevole, dell’accordo scritto a determinare la natura e il tenore degli argomenti impiegati dall’oratore nell’intento di fuorviare i *dikastai*.

del diritto di agire in giudizio⁴⁷, nelle cause di diritto privato (*dikai*) era sempre possibile giungere ad un accordo extragiudiziale (Isocr. 18,39; Dem. 34,18; 48,3), addirittura, come in questo caso estremo, quando l'*agôn logôn* aveva già avuto luogo, e valeva quindi il principio, tipico dei rapporti contrattuali, che “quanto uno abbia volontariamente concordato con un altro, sia (giuridicamente) valido” (ὅσα ἄν τις ἐκὼν ἕτερος ἑτέρῳ ὁμολογήσῃ, κύρια εἶναι) ([Dem.] 56,2; cfr. Hyp. 4 (*Athen.*),13)⁴⁸. Un esempio parallelo a quello testé esaminato ci viene offerto dall'orazione demostenica *Contro Panteneto*, dove una *proklêsis*, un'ingiunzione scritta a fornire uno schiavo perché testimoniassero sotto tortura e, in una proposta di compromesso, a vincolare all'esito di tale testimonianza la risoluzione della disputa viene presentata a Nicobulo all'ultimo minuto prima del processo, quando egli si accingeva ad entrare in tribunale e il sorteggio dei giudici era già stato effettuato (37,39-41). Nuovamente, tuttavia, nella confusione di tale inattesa situazione, dopo avere sigillato egli stesso la *proklêsis*, Nicobulo non ebbe il tempo di redigere una copia (*ἀντίγραφον*) dell'atto, cosicché quando venne il momento di sottoporre lo schiavo a tortura, Panteneto si presentò con una *proklêsis* di tenore diverso da quella accettata dall'avversario e pretese di interrogare egli stesso lo schiavo, ciò che gli avrebbe presumibilmente consentito di ottenere la testimonianza desiderata⁴⁹. Come evidenziato da A. Maffi, “la *proklêsis* si rivela dunque il mezzo con cui orientare la dialettica probatoria nella direzione giudicata più favorevole per ciascuna delle parti”⁵⁰ e la scrittura, lungi dallo svolgere una funzione del tutto marginale, diventa quindi uno strumento essenziale della prassi giudiziaria anche in funzione della strategia perseguita dagli *antidikoi* nella fase dibattimentale al cospetto dei giudici.

Se l'argomento fin qui sviluppato è corretto, vi sono quindi tutti gli elementi per modificare la tesi secondo cui il processo attico sarebbe rimasto in tutta l'età classica ancorato alla dimensione dell'oralità, al punto che gli elementi retorici ed extragiuridici avrebbero avuto in esso un ruolo dominante. Al contrario, la nostra analisi ha evidenziato come la fase dibattimentale non fosse in realtà che il momento culminante e conclusivo di una procedura che aveva inizio con la notificazione della causa al magistrato e aveva una tappa fondamentale nell'*anakrîsis*, durante la quale venivano presentati e messi agli atti tutti gli elementi probatori che le parti intendevano far valere e, salvo il caso di compromessi raggiunti nel frattempo (in cui il ruolo della scrittura era nuovamente importante), far leggere dal *grammateus* nel *dikastêrion*. Emerge quindi come l'agone oratorio dovesse di conseguenza svolgersi entro binari rigorosamente predefiniti e come la linea accusatoria o difensiva

⁴⁷ Sulla questione v. Harris 1999, con la successiva discussione di Wallace 2006 e la replica di Harris 2006.

⁴⁸ Thür 1977, pp. 157-158; Carawan 2006.

⁴⁹ E' probabile che il resoconto dei fatti presentato da Nicobulo deformasse fortemente a suo favore quanto era realmente avvenuto nell'occasione: si veda il commento di Carey-Reid 1985, pp. 146-150.

⁵⁰ Maffi 1988, pp. 196-198.

sostenuta davanti ai giudici, vigendo il divieto di presentare in questa fase nuove testimonianze, fosse il risultato di una strategia entro certi limiti già messa a punto davanti al magistrato. La redazione di documenti scritti veniva in questo contesto ad avere una funzione cruciale in quanto, per utilizzare le parole di Demostene, garantiva che “non si potesse né togliere né aggiungere alcunché a quanto messo per iscritto” (ἵνα μήτ' ἀφελεῖν ἐξῆι μήτε προσθεῖναι τοῖς γεγραμμένοις μηδέν) (45,44) e consentiva in tal modo trasparenza e un più corretto e ordinato svolgimento del processo⁵¹.

Ci si può allora domandare se tale “forma” del processo attico, che lo poneva agli antipodi rispetto al *veikos* “omerico”, fosse il risultato di un’evoluzione propria del IV sec. a.C. o non avesse invece le sue radici nella prassi del sistema giudiziario ateniese del V sec. a.C. L’impressione è infatti che gli studiosi considerino l’introduzione dell’obbligo della testimonianza scritta come un momento di svolta che segnò l’ingresso della scrittura sulla scena giudiziaria ateniese, sottovalutando in tal modo la presenza di documentazione scritta già nel primo secolo della democrazia ateniese. Abbiamo constatato, infatti, che Aristofane, nelle sue commedie, faceva in più occasioni riferimento agli *echinoi* e che questi contenitori dovevano già allora servire per la custodia di documenti scritti. A ciò si aggiunge il fatto che lo stesso Aristofane ci fa conoscere nelle *Vespe*, seppure in forma parodiata, il testo di un *enklēma* dalla struttura del tutto analoga a quella dell’atto di accusa testimoniata dalle orazioni demosteniche (894-897: ἐγράψατο Κύων Κυδαθηναίεὺς Λάβητ' Αἰζωνέα τὸν τυρὸν ἀδικεῖν ὅτι μόνος κατήσθιεν τὸν Σικελικόν· τίμημα κλωὸς σύκινος⁵²; cfr. anche *Nub.* 766-772) e che, nuovamente nelle *Vespe*, egli allude ad un testamento con il quale una figlia ereditiera (ἐπίκληρος) veniva data in sposa ad un uomo, che con tale atto veniva anche adottato dal testante, la cui validità, nonostante la presenza dell’originale e dei sigilli della custodia, veniva in seguito a qualche contestazione impunemente resa nulla dagli onnipotenti giudici del tribunale (583-587)⁵³. In un frammento eschileo di incerta attribuzione, il cosiddetto “frammento di Dike” (281a Radt)⁵⁴, si fa riferimento a Dike “che registra le colpe [degli uomini] sulla tavoletta di Zeus” ([γράφουσα] τὰ<μ>πλακῆματ' ἐν δέλτῳ Διός[ς]), in attesa che il πίναξ venga “dispiegato” nel giorno stabilito (ll. 21-23), un’immagine, qui forse attestata per la prima volta⁵⁵, che doveva avere la sua origine nelle pratiche giudiziarie

⁵¹ Sulla questione v. ora le illuminanti considerazioni di Thür 2007.

⁵² “Il cane di Cidateneo accusa Lebeta di Essone di essere colpevole di aver mangiato da solo il formaggio siciliano. Pena: un collare di legno di fico”.

⁵³ MacDowell 1971, pp. 211-212; Thompson 1981; Pébarthe 2006, pp. 335-336. Sul linguaggio giuridico nelle commedie di Aristofane cfr. Willi 2003, pp. 72-79.

⁵⁴ Sui problemi interpretativi posti dal frammento e sulla questione dell’identificazione del dramma cui esso apparteneva (le *Etnee*?) cfr. da ultimo Patrito 2001.

⁵⁵ Patrito 2001, pp. 82-83. Si veda anche Aesch. *Eum.* 273-275, dove è detto che Ade, giudice grande degli uomini sotterra, “tutto sorveglia con la mente δελτογράφῳ (che

contemporanee e in particolare, si può ipotizzare, nuovamente nella prassi, verisimilmente molto antica⁵⁶, di fissare per iscritto il testo dell'accusa portata davanti al magistrato. Nella medesima prospettiva, in un frammento del dramma euripideo *Palamede* (fr. 578 Kannicht), rappresentato nel 415 a.C., la scrittura viene esaltata per la sua utilità nella comunicazione epistolare, nelle questioni di eredità (παισίν τ' ἀποθνήσκοντα χρημάτων μέτρον γράψαντα λείπειν, τὸν λαβόντα δ' εἰδέναι) e, quel che per noi qui più conta, per il potere del δέλτος, la tavoletta scrittoria, di risolvere le controversie tra gli uomini e di impedire che si dica il falso (ἃ δ' εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακὰ δέλτος διαιρεῖ, καὶ οὐκ ἔᾶ ψευδῆ λέγειν)⁵⁷. Cratino, infine, nei suoi *Cheirones* utilizzò l'aggettivo βιβλιαγράφος (fr. 267 K.-A.) forse a proposito di un personaggio, Pandeleto (fr. 260 K.-A.), che gli *scholia* alle *Nuvole* di Aristofane (924) descrivono come συκοφάντης...καὶ φιλόδικος καὶ γράφων ψηφίσματα, καὶ εἷς τῶν περὶ τὰ δικαστήρια διατριβόντων⁵⁸.

Per quanto si tratti di "indizi" sparsi e non organizzabili in un quadro coerente, sono elementi che hanno tutti riscontro nelle pratiche di IV sec. e che ci consentono di guardare a queste ultime in un'ottica di continuità. L'obbligo della testimonianza "documentata" viene così ad acquisire il significato non di una radicale innovazione bensì di una razionalizzazione di pratiche già esistenti. Dopo tutto, un frammento del più volte citato Aristofane anticipava di più di un secolo l'immagine teofrastea dello scrierato (*aponenoēmenos*) che giunge in tribunale gravato da un gran numero di documenti, alludendo, in un contesto, che è per noi purtroppo irrimediabilmente perduto, a chi portava con sé "cesti (pieni) di *dikai* e mucchi di decreti" (fr. 226 K.-A.: εἰ μὴ δικῶν γε γυργαθοὺς ψηφισμάτων τε θωμοὺς φέροντες)⁵⁹.

BIBLIOGRAFIA

- Bearzot 2007: C. Bearzot, *Diritto e retorica nella democrazia ateniese*, in *Nomos despotes. Legge e prassi giudiziaria nella società greca antica* (ed. M. Faraguna), "Etica & Politica/Ethics & Politics" 9 (2007), pp. 113-134 (pubblicazione elettronica: www.units.it/etica).
- Bechtel et al. 1913: F. Bechtel et al., *Dikaionata. Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des Philologischen Seminars der Universität Halle (Pap. Hal. 1)*, Berlin 1913.

registra cioè le cose come su una tavoletta)". Sulla metafora della mente come *deltos* cfr. Nieddu 2004, pp. 45-52.

⁵⁶ Come si può inferire dalla γράφή introdotta dalle riforme soloniane.

⁵⁷ Sui frammenti del *Palamede* cfr. Falcetto 2002, pp. 50-51 e 96-119, con commento soprattutto di carattere filologico. Per un tentativo di ricostruzione del dramma v. Falcetto 2001. Cfr. anche, in una prospettiva diversa, Ceccarelli 2002, pp. 16-20.

⁵⁸ In tal senso, sulla scorta del Meinecke, il commento al frammento di Kassel e Austin; cfr. anche Traill 2005, nr. 763615.

⁵⁹ Devo tale riferimento a Pébarthe 2006, p. 343.

- Bertrand 1999: J.-M. Bertrand, *De l'écriture à l'oralité. Lectures des Lois de Platon*, Paris 1999.
- Bertrand 2002: J.-M. Bertrand, *A propos de la "Rhetorique" d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire (to epigramma – to enklêma)*, "Dike" 5 (2002), pp. 161-185.
- Bertrand 2006: J.-M. Bertrand, *A propos de la "Rhétorique" d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire, II. Anakrisis/erôtêsîs*, in *Symposion 2003* (ed. H.-A. Rupprecht), Wien 2006, pp. 191-202.
- Boegehold 1982: A.L. Boegehold, *A Lid with Dipinto*, in *Studies in Attic Epigraphy, History, and Topography Presented to Eugene Vanderpool*, Princeton 1982 ("Hesperia" Suppl. 19), pp. 1-6.
- Boegehold 1995: A.L. Boegehold, *The Athenian Agora, XXVIII: The Lawcourts at Athens*, Princeton 1995.
- Boffo 2003: L. Boffo, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, "Dike" 6 (2003), pp. 5-85.
- Bonner 1905: R.J. Bonner, *Evidence in Athenian Courts*, Chicago 1905.
- Bonner-Smith 1930: R.J. Bonner-G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle, I*, Chicago 1930.
- Bonner-Smith 1938: R.J. Bonner-G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle, II*, Chicago 1938.
- Brisson-Pradeau 2006: L. Brisson-J.-F. Pradeau, *Platon. Les Lois. Livres I à VI*, Paris 2006.
- Carawan 2006: E. Carawan, *The Athenian Law of Agreement*, "GRBS" 46 (2006), pp. 339-374.
- Carey-Reid 1985: Chr. Carey-R.A. Reid, *Demosthenes. Selected Speeches*, Cambridge 1985.
- Ceccarelli 2002: P. Ceccarelli, *Message épistolaire et message oral au Proche-Orient et en Grèce archaïque et classique*, in *Epistulae Antiquae II. Actes du II^e Colloque International "Le genre épistolaire antique et ses prolongements européens"* (edd. L. Nadjó-E. Gaville), Louvain-Paris 2002, pp. 11-26.
- Cobetto Ghiggia 1999: P. Cobetto Ghiggia, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria 1999.
- Cobetto Ghiggia 2002: P. Cobetto Ghiggia, *Contro Leocare (Sulla successione di Diceogene)*, Pisa 2002.
- Cohen 2003: D. Cohen, *Writing, Law, and Legal Practice in the Athenian Courts*, in *Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece* (ed. H. Yunis), Cambridge 2003, pp. 78-96.
- Cohen 2005: E.E. Cohen, *Commercial Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (edd. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 290-302.
- Costabile 2001: F. Costabile, *La triplice defixio: nuova lettura. Processo e norma libraria attica nel V-IV sec. a.C. Defixiones dal Kerameikós di Atene – III*, "MEP" 6 (2001), pp. 143-208.
- Davies 2003: J.K. Davies, *Greek Archives: From Record to Monument*, in *Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of Record-keeping in the Ancient World* (ed. M. Brosius), Oxford 2003, pp. 323-343.
- Diggle 2004: J. Diggle, *Theophrastus. Characters*, Cambridge 2004.
- Duran 2002: M. Duran, *Un "echinos" procedente de una "diáita". Comentario de SEG XXXVI 296*, "Dike" 5 (2002), pp. 61-82.
- Edwards 2007: M. Edwards, *Isaeus*, Austin 2007.
- Falcetto 2001: R. Falcetto, *Il Palamede di Euripide: proposta di ricostruzione*, "Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione classica 'Augusto Rostagni' (Università di Torino)" 17 (2001), pp. 105-126.

- Falcetto 2002: R. Falcetto, *Il Palamede di Euripide*, Alessandria 2002.
- Faraguna 1997: M. Faraguna, *Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene*, "Athenaeum" 85 (1997), pp. 7-33.
- Faraguna 2000: M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, "Chiron" 30 (2000), pp. 65-115.
- Faraguna 2003: M. Faraguna, *Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche*, in *Symposion 1999* (edd. G. Thür-F.J. Fernández Nieto), Köln-Weimar-Wien 2003, pp. 97-122.
- Faraguna 2005: M. Faraguna, *Scrittura e amministrazione nelle città greche: gli archivi pubblici*, "QUCC" 80 (2005), pp. 61-86.
- Faraguna 2006: M. Faraguna, *Alcibiade, Cratere e gli archivi giudiziari ad Atene*, in *Dynasthai didaskein. Studi in onore di Filippo Càssola per il suo ottantesimo compleanno* (edd. M. Faraguna-V. Vedaldi Iasbez), Trieste 2006, pp. 197-207.
- Ferrucci 1998: S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo. L'organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa 1998.
- Ferrucci 2007: S. Ferrucci, *L'oikos nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società*, in *Nomos despotes. Legge e prassi giudiziaria nella società greca antica* (ed. M. Faraguna), "Etica & Politica/Ethics & Politics" 9 (2007), pp. 135-154 (pubblicazione elettronica: www.units.it/etica).
- Fezzi 2004: L. Fezzi, *Il passaggio da oralità a scrittura nel processo attico*, "LEC" 72 (2004), pp. 109-118.
- Gagarin 1999: M. Gagarin, *The Orality of Greek Oratory*, in *Signs of Orality. The Oral Tradition and its Influence in the Greek and Roman World* (ed. E.A. MacKay), Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 163-180.
- Gagarin 2000: M. Gagarin, *Le code de Platon et le droit grec*, in *La codification des lois dans l'Antiquité* (ed. Ed. Lévy), Paris 2000, pp. 215-227.
- Gagarin 2001: M. Gagarin, *Écriture et oralité en droit grec*, "RHD" 79 (2001), pp. 447-462.
- Gagarin 2003: M. Gagarin, *Letters of the Law. Written Texts in Archaic Greek Law*, in *Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece* (ed. H. Yunis), Cambridge 2003, pp. 59-77.
- Gagarin 2004: M. Gagarin, *Writing Athenian Law*, in *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell* (edd. D.L. Cairns-R.A. Knox), Swansea 2004, pp. 15-31.
- Gagarin 2005: M. Gagarin, *The Unity of Greek Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (ed. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 29-40.
- Gernet 1951: L. Gernet, *Introduction*, in *Platon. Oeuvres complètes*, XI: *Les Lois. Livres I-II*, Paris 1951.
- Gernet 1955: L. Gernet, *Sur la notion du jugement en droit grec*, in *Id., Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, pp. 61-81.
- Gigon 1987: O. Gigon, *Aristotelis Opera*, III: *Librorum Deperditorum Fragmenta*, Berlin-New York 1987.
- Harris 1994: E.M. Harris, "In the Act" or "Red-Handed"? Apagoge to the Eleven and Furtum Manifestum, in *Symposion 1993* (ed. G. Thür), Köln-Weimar-Wien 1997, pp. 169-184 (rist. in *Id., Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 373-390).
- Harris 1999: E.M. Harris, *The Penalty for Frivolous Prosecution in Athenian Law*, "Dike" 2 (1999), pp. 123-142 (rist. in *Id., Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 405-422).
- Harris 2000: E.M. Harris, *Open Texture in Athenian Law*, "Dike" 3 (2000), pp. 27-79.

- Harris 2006: E.M. Harris, *A Response to Robert Wallace*, in *Symposion 2003* (ed. H.-A. Rupprecht), Wien 2006, pp. 67-72.
- Harris 2007: E.M. Harris, *The Rule of Law in Athenian Democracy. Reflections on the Judicial Oath*, in *Nomos despotes. Legge e prassi giudiziaria nella società greca antica* (ed. M. Faraguna), "Etica & Politica/Ethics & Politics" 9 (2007), pp. 55-74 (pubblicazione elettronica: www.units.it/etica).
- Harrison 1971: A.R.W. Harrison, *The Law of Athens, II: Procedure*, Oxford 1971.
- Humphreys 1985: S.C. Humphreys, *Social Relations on Stage: Witnesses in Classical Athens*, "History and Anthropology" 1 (1985), pp. 313-369.
- Jordan 2004: D. Jordan, *Towards the Text of a Curse Tablet from the Athenian Kerameikos*, in *ATTIKAI EPIGRAPHAI. Praktika Symposiou eis Mnemen Adolf Wilhelm (1864-1950)* (ed. A.P. Matthaiou), Athenai 2004, pp. 291-311.
- Lämmler 1938: F. Lämmler, *Das attische Prozeßverfahren in seiner Wirkung auf die Gerichtsrede*, Paderborn 1938.
- Lanni 2005: A. Lanni, *Relevance in Athenian Courts*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (edd. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 112-128.
- Lanni 2006: A. Lanni, *Law and Justice in the Courts of Classical Athens*, Cambridge 2006.
- Lanni 2007: A. Lanni, *Athenian Approaches to Legal Predictability in Contract Cases*, in *Symposion 2005* (ed. E. Cantarella), Wien 2007, pp. 225-235.
- Leppin 2002: H. Leppin, *Theophrasts "Charaktere" und die Bürgermentalität in Athen im Übergang zum Hellenismus*, "Klio" 84 (2002), pp. 37-56.
- MacDowell 1971: D.M. MacDowell, *Aristophanes. Wasps*, Oxford 1971.
- Maffei 1985: A. Maffei, *L'exetastikon eidos nella Rhetorica ad Alexandrum*, in *Retorica e storia nella cultura classica* (ed. A. Pennacini), Bologna 1985, pp. 29-43.
- Maffei 1988: A. Maffei, *Écriture et pratique juridique dans la Grèce classique*, in *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne* (ed. M. Detienne), Lille 1988, pp. 188-210.
- Mirhady 2002: D.C. Mirhady, *Athens' Democratic Witnesses*, "Phoenix" 56 (2002), pp. 255-274.
- Nieddu 2004: G.F. Nieddu, *La scrittura 'madre delle Muse': agli esordi di un nuovo modello di comunicazione culturale*, Amsterdam 2004.
- Patrino 2001: P. Patrino, *Sul 'frammento di Dike' (= Aesch. Frr. 281 A-B Radt)*, "Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione classica 'Augusto Rostagni' (Università di Torino)" 17 (2001), pp. 77-95.
- Pébarthe 2006: Chr. Pébarthe, *Cité, démocratie et écriture. Histoire de l'alphabétisation d'Athènes à l'époque classique*, Paris 2006.
- Piérart 1973: M. Piérart, *Platon et la Cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des "Lois"*, Bruxelles 1973.
- Pritchett 1996: W.K. Pritchett, *Greek Archives, Cults, and Topography*, Amsterdam 1996.
- Rhodes 1995: P.J. Rhodes, *Judicial Procedures in Fourth-Century Athens: Improvement or Simply Change?*, in *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr.* (ed. W. Eder), Stuttgart 1995, pp. 303-315.
- Rhodes 2004: P.J. Rhodes, *Keeping to the Point*, in *The Law and the Courts in Ancient Greece* (edd. E.M. Harris-L. Rubinstein), London 2004, pp. 137-158.
- Rubinstein 1993: L. Rubinstein, *Adoption in IV. Century Athens*, Copenhagen 1993.
- Rubinstein 2000: L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000 ("Historia" Einzelschr. 147).
- Rydberg-Cox 2003: J.A. Rydberg-Cox, *Oral and Written Sources in Athenian Forensic Rhetoric*, "Mnemosyne" 56 (2003), pp. 652-665.
- Sickingler 1999: J.P. Sickingler, *Public Records and Archives in Classical Athens*, Chapel Hill-London 1999.

- Sickinger 2007: J.P. Sickinger, *The Bureaucracy of the Democracy and Empire*, in *The Cambridge Companion to the Age of Pericles* (ed. L.J. Samons II), Cambridge 2007, pp. 196-214.
- Sommerstein 1983: A.H. Sommerstein, *The Comedies of Aristophanes. Wasps*, Warminster 1983.
- Soritz-Hadler 1986: G. Soritz-Hadler, *Ein Echinus aus einer Anakrisis*, in *Festschrift für Arnold Kränzlein. Beiträge zur antiken Rechtsgeschichte* (ed. G. Wesener et al.), Graz 1986, pp. 103-108.
- Talamanca 2007: M. Talamanca, *Risposta a Gerhard Thür*, in *Symposion 2005* (ed. E. Cantarella), Wien 2007, pp. 151-158.
- Thomas 1989: R. Thomas, *Oral Tradition and Written Record in Classical Athens*, Cambridge 1989.
- Thomas 1992: R. Thomas, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cambridge 1992.
- Thomas 1994: R. Thomas, *Literacy and the City-State in Archaic and Classical Greece*, in *Literacy and Power in the Ancient World* (edd. A.K. Bowman-G. Woolf), Cambridge 1994, pp. 33-50.
- Thompson 1981: W.E. Thompson, *Athenian Attitude Towards Wills*, "Prudentia" 13 (1981), pp. 13-23.
- Thür 1977: G. Thür, *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos*, Wien 1977.
- Thür 1987: G. Thür, *Neuere Untersuchungen zum Prozeßrecht der griechischen Poleis. Formen des Urteils, in Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages* (ed. D. Simon), Frankfurt am Main 1987, pp. 467-484.
- Thür 2004: G. Thür, *Law of Procedure in Attic Inscriptions*, in *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell* (edd. D.L. Cairns-R.A. Knox), Swansea 2004, pp. 33-49.
- Thür 2005: G. Thür, *The Role of the Witness in Athenian Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (edd. M. Gagarin-D. Cohen), Cambridge 2005, pp. 146-169.
- Thür 2007: G. Thür, *Das Prinzip der Fairness im attischen Prozess: Gedanken zu Echinus und Enklema*, in *Symposion 2005* (ed. E. Cantarella), Wien 2007, pp. 131-150.
- Todd 1993: S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Cambridge 1993.
- Todd 2002: S.C. Todd, *Advocacy, Logography and Erötesis in Athenian Lawcourts*, in *Thinking like a Lawyer. Essays on Legal History and General History for John Crook on his Eightieth Birthday* (ed. P. McKechnie), Leiden-Boston-Köln 2002 ("Mnemosyne" Suppl. 231), pp. 151-165.
- Traill 2005: J.S. Traill, *Persons of Ancient Athens*, XIV, Toronto 2005.
- Trevett 1992: J. Trevett, *Apollodorus the Son of Pasion*, Oxford 1992.
- Wallace 2006: R.W. Wallace, *Withdrawing Graphai in Ancient Athens – A Case Study in "Sycophancy" and Legal Idiosyncrasies*, in *Symposion 2003* (ed. H.-A. Rupprecht), Wien 2006, pp. 57-66.
- Willi 2003: A. Willi, *The Languages of Aristophanes. Aspects of Linguistic Variation in Classical Attic Greek*, Oxford 2003.
- Wuensch 1897: R. Wuensch, *Inscriptiones Graecae*, III.3: *Appendix. Defixionum Tabellae*, Berolini 1897.
- Wyse 1904: W. Wyse, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge 1904.